



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 37 in data: 05.12.2022	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) PER L'AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI . APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
2 - Fulvio RICCI	Assente	
3 - Massimiliano D'APOLITO	Presente	
4 - Fabrizio MONTALDO	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Giancarlo GARASSINO	Presente	
7 - Federica GIOVINAZZO	Assente	
8 - Fabio GIULIANO	Presente	
9 - Claudia ARDUINO	Presente	
10-Francesca DESIMINE	Presente	
11-Enrico Filippo BORSANO	Presente	

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Fabio GIULIANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 17 dell'ordine del giorno.

Oggetto: ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) PER L'AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI . APPROVAZIONE

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 18/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 18/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

SINDACO

Oggi portiamo qui l'acquisizione delle quote Sap. Non parliamo di affidamento nel senso oggi a Sat o di dare il nostro servizio di raccolta rifiuti in questo momento qua, il percorso è nato molti anni fa dove è stata definita che la Provincia di Savona avesse prima più ambiti perché erano tre poi due poi uno, alla fine si è definito che l'ambito fosse unico, oggi a parte i comuni di Andora, Stellanello e Testico che rispettano l'ambito idrico perciò sono nella provincia di Imperia tutta la provincia di Savona ha fatto e ha deciso un ambito unico, tranne il comune di Savona perché ha una vertenza in atto perciò non poteva entrare in questo Ato e fa Ato a sé.

Poi ancora prima sempre nell'assemblea dei sindaci ma con larga maggioranza si erano discussi i sistemi perché possono essere il metodo privato misto o pubblico detto, il pubblico famoso in house e si era approvato di trovare un sistema in house, poi sempre nell'area dei vari anni si è discusso per chi doveva gestire questo ambito si parlava prima del comune di Savona poi è rimasto fuori, allora quello di Albenga che però non aveva le competenze alla fine si è deciso di affidare la gestione di questo ambito alla Provincia di Savona.

Queste sono cose fatte, votate e già in essere. Questo dipende da una legge che non l'ha fatta il Comune di Laigueglia né dalla regione ma da una legge nazionale che dice che bisogna ottimizzare e creare questi ambiti.

Poi andiamo più sugli anni recenti, la Provincia di Savona avendo fatto un sondaggio all'interno di tutti i vari comuni ha trovato due o tre società che gestivano già la raccolta rifiuti e questo per merito e non decidiamo noi è stata portata in discorso di Sat che era quella che aveva la struttura più ampia, più forte per poter gestire tutta la provincia di Savona.

Sat è una ditta che è parecchi anni che è in attivo, un milione otto di attivo, è una ditta molto grossa partecipata pubblicamente quasi dal Comune di Vado perché poi è nata lì. La Provincia ha investito più di 400 mila euro per acquistare le quote e nell'ultima assemblea dei sindaci che è sono

consultiva perciò non è impegnativa, invece il Consiglio provinciale ha deciso poi di affidare il servizio a Sat.

Ora noi qua ci troviamo davanti a due strade. Una è quella di entrare in Sat e comprare un minimo di quota il famoso zero virgola qualcosa per 1.140 Euro e partecipare da adesso ai lavori di Sat, dove è vero che lo 0,1 non serve a niente ma essendo una società pubblica e poi ci sono i patti parasociali e tante altre forme dove non si vota solo per percentuali come per esempio sul bilancio, però ci sono altre cose dove si vota anche a teste. Perciò il Comune di Laigueglia come tutti gli altri comuni potrebbe partecipare e portare la sua voce.

Tenete presente che su 65 comuni in provincia di Savona 61 sono già dentro e hanno già aderito a Sat, 51 proprio formalmente, 10 hanno già passato in consiglio e devono aspettare questo passaggio e mancano quattro comuni fra cui Laigueglia. Tenete presente che dopo questa nostra riunione se verrà votata in una maniera o nell'altra l'ingresso in Sat ci sarà ancora da aspettare dei tempi perché chi sarà anche il passaggio alla Corte dei Conti a vedere tutto quello sia fatto in maniera più corretta possibile.

L'altra strada che esiste è non acquistare le quote di Sat, aspettare che arrivi un commissariamento ad acta perché purtroppo decide l'abito per noi. Perciò addirittura il contratto con Sat per i comuni verrà fatto dalla provincia e non verrà fatto direttamente noi, da noi rimarrà direttamente il pagamento finché non si formalizzerà e si chiuderà il cerchio per dove è il fatto di arrivare? Che noi non pagheremo più la Tari al comune ma si pagherà direttamente alla società che farà il servizio, questa è proprio la chiusura della norma che va fatta.

Perciò oggi il comune rimarrà ancora diciamo per quello che incassa per poi pagare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sicuramente In una logica di risparmio a livello di quantità e di qualità al posto di lavorare sul solo comune si lavora su più comuni. Noi abbiamo già una ditta che ci ha portato a 77% di raccolta differenziata perciò un'ottima ditta che verrà prorogata però bisogna vedere anche come, perché c'è una legge regionale che non ci permette più dal 31/12 di affidare a nessun altro che non sia quello dell'ambito, perciò o la Regione ci farà di nuovo una proroga o

altrimenti saremo costretti già al primo di gennaio a entrare.

Io non penso che visto che mancano ancora qualche comune ci sarà questa corsa, si prenderà ancora qualche mese ma è verosimile che con l'estate si possa avere tutti l'affidamento a Sat.

Sat negli accordi con la provincia che è stata portata ed è pubblica all'attenzione dell'assemblea dei sindaci ha preso 36 mesi per operare un servizio di uguale entità, uguale importo e con i medesimi lavoratori del comune adesso. Perciò quando succederà a febbraio, marzo, gennaio che entrerà in Sat chiederà ai lavoratori se vogliono rimanere, se rimarranno tutti li prenderà la medesima cosa sennò se qualcuno vuole rinunciare dovranno integrare, darà lo stesso servizio perciò gli stessi passaggi e lo stesso sistema che c'è adesso e allo stesso costo.

Perciò per i primi 36 mesi non ci saranno aumenti o grossi differenze , questi 36 mesi sono proprio per studiare un servizio omogeneo logicamente su tutto il litorale in una certa maniera sono fatte tre fasce, una fascia intermedia , una montana perché magari noi abbiamo il problema dell'aumento di persone , siamo un paese da 1.800 abitanti sulla carta che poi diventa di 20.000 abitanti nel periodo estivo, i paesi dell'entroterra non hanno questo sbalzo però hanno un problema della neve che noi invece qua non abbiamo .

Perciò ci sono questi 36 mesi per omogeneizzare il servizio e andare a ricercare tutte le economicità di scala per riuscire ad abbassare questo costo addirittura se si riuscirà, oggi noi siamo appunto dicevo una strada è quella di partecipare e un'altra è aspettare il commissario ad acta che teniamo presente anche questo ha un costo. E riuscire a entrare lo stesso in Sat ma senza potere decisionale anche se poco di nessun tipo.

Ve l'ho detto molto come sono abituato a parlare, non ho usato termini legali e schietti perché la realtà è questa. È una realtà più volta dibattuta e penso abbiate letto gli articoli sui giornali perciò non solo da questo consiglio e non è solo Laigueglia che porta avanti questa discussione, dubbi sono tanti e li abbiamo anche sviscerati in maggioranza però oggi si è arrivati a dunque che non si può rimandare o dare un calcio al pallone.

Perciò oggi porto alla vostra attenzione il fatto di dovere acquistare le quote di Sat, dopo tutti i

passaggi che saranno fatti dopo questa nostra delibera per verificare la congruità, l'attenzione di quello che stiamo approvando oggi.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE ARDUINO

Questo punto era già all'interno del punto 11 come variazione di bilancio per cui noi abbiamo votato contrario, in questa fase ci asterremo perché sinceramente non abbiamo idea, abbiamo partecipato a questi passaggi diciamo burocratici sia nella precedente amministrazione e sia in questa.

Non siamo come voi invece vi siete presentati alle elezioni la continuità e quindi abbiamo il favore della discontinuità dalla nostra parte e possiamo quindi astenerci dal dare una valutazione in merito.

Spero solo che al di là di quello che potremmo andare a contare come comune perché voglio dire diversamente già vediamo che eravamo solo in tre nella Sca ma non contiamo comunque niente perché in ogni caso il comune di Alassio che aveva il 65% delle quote doveva essere sempre presente in qualunque decisione venisse presa perché si doveva prendere comunque con Alassio favorevole. E in ogni caso anche se c'era quindi l'obbligo delle teste come sempre succede quando uno è un socio di maggioranza oltre che delle quote effettivamente poi qualcuno che andava dietro a Alassio c'è sempre stato, o Villanova o noi o addirittura tutte e due.

Quindi adesso ci sarà magari un aumento di teste. Chissà che con più teste le cose funzionino meglio.

Pertanto anche questo vale per Sca e per Sat. È chiaro che i comuni piccoli per poter contare dovrebbero non farsi la guerra tra di loro ma fare un pochino di squadra. Però ahimè il ligure già ha difficoltà a capire che cos'è una squadra figuriamoci a farla e da ligure Doc lo dico!

Quindi al di là di questo secondo vantaggio che potrebbe avere Laigueglia che dovrebbe cercare magari di liberare a questo punto se per obbligo di cose questo serve per ottimizzare il servizio, nel

senso spendere meno, creare società più grandi che abbiano una competenza maggiore dal punto di vista territoriale quindi necessariamente uniformare il servizio su un ambito territoriale molto più ampio, perché è questo che vuol fare lo Stato ma come è giusto che sia.

Io temo che questo tipo di diciamo ottimizzazione arriverà anche alle Amministrazioni comunali e quindi anche Laigueglia che è un paese che va a morire come abitanti sarà destinato ovviamente dopo quelli da 100 abitanti, ma se scendiamo sotto i 1.000 ci andremo vicino essere chiusi pure noi, perché per ovvie ragioni la macchina burocratica ha un costo e si fa prima con le partecipate e ora poi si farà poi con le amministrazioni pubbliche che sono un po' più restie ma si tende ad accorpate in ambiti più grandi il nucleo decisionale. L'unico vantaggio che possiamo avere è liberiamoci il territorio dalla discarica, dai mezzi, dal parcheggio e altre cose perché ricordo a me stessa più che a voi ma penso di ricordarlo volentieri anche a voi che noi avevamo nel capannone ex Sar abbiamo avuto per tantissimo tempo il deposito degli autobus, quando in realtà c'erano spazi enormi per il deposito degli autobus per esempio dove oggi sono tipo a Cesano sul Neva, nella parte diciamo industriale in mezzo ad altri mille capannoni. E noi invece ce li siamo tenuti per un bel po' di tempo lì dopo che era stato spostato tutto e accorpato tutto per comodità di qualche società.

Quindi l'unica cosa che chiedo è se proprio dobbiamo e così è perché tanto non possiamo farci niente, adattarci a questo cambiamento per cui il servizio verrà preso da una società di Vado che cercherà di mantenere il servizio almeno cerchiamo di liberarci il prima possibile della discarica dei posti occupati dai mezzi e recuperiamo, visto che ci mancano come il pane, dei parcheggi anche fossero mettendo quattro strisce per terra nel posto dove adesso invece abbiamo (parole non comprensibili), che ieri sono andata a visitare ed è uno spazio abbastanza grosso.

Questo senza dover fare nessun tipo di lavoro e nessun tipo di spesa, solo così nell'immediatezza e poi ci penseremo a fare quelli sotterranei e altre cose belle e simpatiche, noi ci asterremo per questa introduzione a Sat non fosse altro perché non si può partire male, non si può partire dicendo non funzionerà mai, si deve far funzionare, si spera e questa è una speranza che io ho sempre che vengano messe persone intelligenti e competenti ai vertici di queste società partecipate, perché pur

essendo pubbliche non devono essere dei poltronifici ma devono essere dei posti dove il servizio viene dato a un costo ragionevole e dove si deve mettere gente che ne capisca, che trova le soluzioni ottimali per ridurre i costi a parità di servizio. Dopodiché signori non posso dirvi che gli asini volano e quindi speriamo. Cosa volete che vi dica: speriamo!

PRESIDENTE

Prego ingegnere.

VICESINDACO GARASSINO

Brevissimamente perché è stato già detto tutto, io anche a livello personale volevo esprimere la più convinta adesione a questa iniziativa perché trascendono dal fatto nettezza urbana o altri servizi.

Ho avuto l'occasione di sentire l'intervento del Presidente Toti a una recente assemblea dell'Anci dove erano emerse alcune perplessità proprio su questi argomenti e Toti in quell'occasione era stato tranciante, ha detto o facciamo così o la regione accorpa d'ufficio i comuni, perché non è possibile una polverizzazione di comuni di 100-200-1.000 abitanti che abbiano servizi diversi, non hanno forza contrattuale, costi maggiori quindi e poi non sempre si scelgono le imprese che devono essere scelte.

La Provincia ha fatto un difficilissimo e ottimo lavoro però io volevo fare questo intervento per dire che questo è un primo, secondo, terzo passo ma ci sarà sempre più un'interazione forte dei comuni perché o seguiamo questa strada a livello comunale o andiamo all'accorpamento tipo quello fatto nel '26 con la grande Genova, che in una botta il governo centrale ha accorpato 15 comuni, ha accorpato da Vesima fino a Nervi una lunghezza di 25-30 km di costa.

Quindi noi andiamo a rischio non solo di perdere la nostra autonomia ma di essere cancellati come comune. Quindi ci dobbiamo mettere in testa che è la strada obbligata se i comuni piccoli come il nostro vogliono sopravvivere con una certa autonomia ma la centralizzazione dei costi e le politiche comuni sono ormai determinanti e indispensabili, Dobbiamo avere ben chiaro quando parliamo di

questi problemi, poi ci possono piacere un po' meno o un po' di più perché poi ciascuno sente proprio la propria autonomia come un diritto, però una situazione come questa di parcellizzazione dei comuni dobbiamo sapere che l'avvenire è questo .

Quindi io non farei tante polemiche su queste cose perché noi democraticamente eleggiamo consigli provinciali, eleggiamo consigli regionali e quindi siamo parte della Regione Liguria, non siamo la Repubblica di Laigueglia o di San Marino.

Ecco questo evita anche poi delle rotture all'interno delle maggioranze o all'interno dei Consigli Comunali perché tutti dobbiamo lavorare perché i servizi funzionino bene, se poi una riforma di questo tipo dovesse fallire allora avremmo dovuto il diritto di prendercela con chi l'ha voluta e con chi la gestisce.

Però io credo che non dobbiamo più polemizzare su queste scelte, sono scelte obbligate per sopravvivere come comune.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di **ulteriori** interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge Regionale 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25.3.2015 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti;

Richiamati gli artt. 14-15 e 16 della predetta legge n.1/2014 che prevedono:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua un Ambito unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i "Bacini di affidamento", nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area;
- il Piano d'Area di cui al punto precedente doveva essere approvato, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (intervenuta il 25.03.2015);
- ai fini degli affidamenti dei servizi di cui sopra le Province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e s.m.i., designando un Comune capofila;
- le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità d'Ambito;

Rilevato che la Provincia di Savona con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2020 ha approvato il “Piano d’area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti” cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d’Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 06.08.2020 di approvazione del “Piano d’ambito regionale di gestione dei rifiuti”;

Preso atto che il citato Piano d’Area omogenea in relazione alle attività di affidamento dei servizi individua:

- il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona”
- il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell’area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d’Area Omogenea in relazione alla attività di affidamento del servizio, prevede che l’Assemblea dei Sindaci del bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

Evidenziato che l’Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” nella seduta del 12.06.2020 ha formulato la proposta di indicare la forma di gestione cosiddetta “in house providing” quale modalità per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020 con la quale la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea ha approvato di individuare la forma di gestione cosiddetta “in house providing” quale modalità per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il bacino di affidamento “PROVINCIALE”;

Richiamato il regime gestionale transitorio di cui all’art. 24 – commi 2, 2bis, 3 e 4 - della citata L.R. n.12/2015 che stabilisce:

“2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall’articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:

- *subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
- *nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna area;*
- *mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

2 bis Ove la provincia o la Città metropolitana a abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno della ripartizione territoriale dei servizi di gestione dei rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento , i comuni possono provvedere in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2020;

3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza”;

Preso atto che Provincia di Savona ha formulato alla Regione Liguria una richiesta di modifica alla Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 12 articolo 24 “disposizioni transitorie” al fine di posticipare di un anno, e quindi al 31.12.2021, la fine del periodo di transizione di cui all’art. 24 comma 2bis;

Preso atto che la Regione Liguria, con Ordinanza n. 27/2021 ha disposto una proroga del termine del periodo transitorio per l’affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti, in precedenza

fissato al 30/06/2021 con propria Ordinanza n. 81/2020, fino al 31/12/2021;

Considerato che la Provincia di Savona con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 04/03/2021, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, al fine di conseguire, come richiesto dalla normativa vigente, una organizzazione del ciclo dei rifiuti che consenta le migliori performance sotto il profilo economico finanziario ed ambientale ha stabilito di:

- affidare in house, al medesimo soggetto ed al fine di chiudere il ciclo della filiera della Raccolta differenziata anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;
- rafforzare il proprio ruolo quale Ente di Governo (e di garanzia per tutti) nella gestione integrata dei rifiuti;
- approvare la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);
- approvare l'acquisto dal Comune di Vado Ligure, n. 125.000 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", al valore di Euro 2,00 cadauna per l'importo di Euro 250.000,00;

Preso atto che la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area omogenea per la gestione dei rifiuti, con nota prot. n° 5917 del 06/04/2021 ha trasmesso a tutti i Comuni dell'Area omogenea che ancora non sono diventati soci della SAT Spa, la documentazione per l'acquisizione delle quote SAT, al fine di provvedere alle relative acquisizioni;

Preso atto che altresì della volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13/04/2021 e successive nelle quali è stato confermato di procedere tramite l'in house providing a seguito dell'acquisto quote della Società SAT Spa di Vado Ligure;

Rilevato che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 118 del 09 giugno 2021 ad oggetto "Acquisizione azioni SAT spa di Vado Ligure (SV) per l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo" aveva già deliberato, quale atto di indirizzo, di procedere alla valutazione, in via preliminare dei presupposti, condizioni e disponibilità al fine di proporre al Consiglio Comunale l'ingresso del Comune di Laigueglia nella società SAT S.p.A. , società interamente pubblica, e ciò in prospettiva di un affidamento "in house providing" del servizio in oggetto, mediante l'acquisto di n. 500 azioni, per il valore di € 1.000,00;

Vista la nota trasmessa in data 15.07.2021 con prot. n. 13035 con la quale il Comune di Laigueglia formula istanza per l'accoglimento dell'ingresso nella società pubblica Sat Spa;

Preso atto che il Comune di Bergeggi ha manifestato in maniera esplicita la volontà di NON esercitare il diritto di prelazione all'acquisizione di azioni della SAT, come da comunicazione acquisita al nostro prot. n. 17820 del 23.09.2021;

Vista la nota mail, assunta al protocollo in data 12.10.2021 n. 19187 con la quale il Comune di Vado Ligure ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2021 con la quale è stato deliberato:

"1) di cedere.....

n. 500 azioni dal Comune di Laigueglia per un prezzo totale comprensivo di € 1.140,00 pari ad una

quota del 0,00906% del capitale sociale.

2) *di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, di porre in essere tutti gli atti conseguenti necessari a portare ad esecuzione la presente deliberazione ivi compresa la stipula dell'atto di vendita alle condizioni sopra individuate, una volta esperite e concluse positivamente le procedure di cui all'art. 11 dello statuto societario (rinuncia esplicita o tacita alla prelazione da parte degli altri soci di S.A.T. S.p.a e espressione di gradimento da parte del consiglio di Gestione). ”*

Considerato che si ritiene proporzionato acquisire una quota di azioni della società pari a n. 500 corrispondente all'0.00906% della società, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00 pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in SAT Spa;
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;
- all'assenza di una politica societaria orientata alla produzione di utile da distribuire ai soci, commisurata al numero delle quote possedute;

Ritenuto pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di SAT Spa di Savona, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 500 azioni, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00;

Considerato pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della Società SAT Spa ed affidare in house alla medesima, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, in particolare in merito all'affidamento in house;

Acquisita la relazione, allegato "A" alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella Società Sat S.p.a. da parte del Comune di Laignueglia, ai sensi dell'art.5 del D.Lgsl.n. 175/2016 e ritenutala meritevole di approvazione;

Di dare atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, acquisito al nostro protocollo n. 23905 del 25/11/2022;

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Visto l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Visti ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.16 del 24/04/2018.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.9;

Votanti n.6;

Favorevoli:n.6(Sasso del Verme, Garassino, D'Apolito, Montaldo, Bersani, Giuliano);

Contrari: n.//;

Astenuti: n.3 (Arduino, Desimine, Borsano);

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare l'adesione del Comune di Laignueglia al capitale sociale di SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 500, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00 al fine di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure (SV).

3. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. da parte del comune di Laignueglia (All. sub A);
- b. il vigente Statuto di SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (All. sub B);

4. Di dare atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

5. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.

6. Di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:

- alla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n.9;

Votanti n.6;

Favorevoli:n.6(Sasso del Verme, Garassino, D'Apolito, Montaldo, Bersani, Giuliano);
Contrari: n.//;
Astenuiti: n.3 (Arduino, Desimine, Borsano);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

PRESIDENTE

Prima di chiudere la seduta del consiglio comunale vorrei ringraziare la Dottoressa Nerelli per l'esperienza con cui ci ha guidati in questi anni, non è più il nostro segretario comunale in quanto a tempo pieno Albenga c'è la portata via. A nome del consiglio la ringrazio per quanto ha fatto per noi e per la guida che ci ha dato.

SINDACO

Giustamente il presidente mi ha anticipato un intervento che volevo fare io, il primo era per giustificare la presenza della dottoressa qui perché tanti di questi punti all'ordine del giorno è frutto del lavoro fatto dalla dottoressa, perciò non è assolutamente che abbiamo messo da parte il Dott. Ranise che sarà sempre presente vicino a noi , però tanti degli argomenti oggi trattati nascono anche dal percorso fatto con la Dottoressa Nerelli .

Io il percorso con la Dottoressa Nerelli l'ho incominciato più di 14 anni fa, è sempre stata vicino alla mia amministrazione ma anche alle amministrazioni precedenti e veramente un plauso , per noi è stato un onore perché abbiamo preso tante cose, mi ha insegnato tante cose sia adesso che sono sindaco ma anche quando ero assessore e poi un plauso veramente perché ho trovato una donna che ha fatto gli interessi dell'ente, sempre ci mancherebbe indubbiamente ma li ha fatti con quella capacità e attenzione anche nei momenti più difficili, ne abbiamo passato qualcuno non ultimo il Covid quando qua dentro eravamo in tre e una di queste era lei, che veramente in alcuni momenti anche di default del sindaco è stata forte, vicina, determinata e ha portato questo comune ad

affrontare anche fasi difficili .

Oltre questo è indubbio la sua professionalità non devo essere io a giudicarla perché parla da sola, preferisco portare il bilancio che affrontare questo tema perché in questi anni non si può dire che non è nata anche un'amicizia nei suoi confronti oltre il rispetto lavorativo che c'è, lo stacco non è stato uno stacco facile, sicuramente il Dottor Ranise è una persona che ha la mia piena stima e la mia piena fiducia , sarà sicuramente in grado di portare avanti questo comune nel miglior dei modi però con la Dottoressa Nerelli se ne va via un pezzo di questa amministrazione e veramente le dico grazie, da parte mia e penso di tutta l'amministrazione e lascio la parola all' Avvocato Arduino.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE ARDUINO

Mi associo alle parole del sindaco anche perché la scorsa volta abbiamo fatto il consiglio comunale e abbiamo salutato informalmente la dottoressa , in questo caso la dottoressa ha sempre dato un grandissimo contributo anzi diciamo che senza di lei che curava la parte della legittimità degli atti, il Comune di Laigueglia sarebbe stato in diverse occasioni in difficoltà proprio perché pur essendo piccolo ha dovuto affrontare diverse problematiche nel corso degli anni e ne dovrà ancora definire .

Il vantaggio è che il Dottor Ranise è una sua creatura, ha avuto modo di formarsi alla scuola della Dottoressa Nerelli e quindi speriamo di avere questa continuità anche di professionalità come io sono convinta ci sarà, la ringraziamo di tutto, sappiamo che Albenga assorbe tantissimo d'altra parte è una città con 25.000 abitanti che ha diverse problematiche eccetera.

E quindi abbiamo effettivamente colto l'occasione di tenere e di trattenere obtorto collo lusingandolo il Dottor Ranise, perché perdere entrambi sarebbe stato tragico, solo così siamo riusciti diciamo con dispiacere a abbandonare la strada della Dottoressa Nerelli per prendere e tenere il Dottor Ranise a tempo pieno.

La ringraziamo di tutto e sappiamo che qualche volta l'abbiamo fatta arrabbiare sicuramente, qualche volta l'abbiamo indispettita , qualche volta magari ci possono essere state anche delle conversazioni piacevoli anche giuridicamente e approfondite dove vi ricordo una volta abbiamo detto beh vediamo, io ho espresso una tesi e lei ne ha espresso un'altra vediamo cosa deciderà la magistratura, perché poi alla fine il giurista che è in noi ci soverchia , perché al di là delle posizioni e dei ruoli c'è sempre questo nel fare questo lavoro che sembra strano a chi non è un addetto ai lavori , c'è proprio il piacere dell'approfondimento del diritto, delle tesi dottrinale, delle tesi giurisprudenziali perché il diritto si pensa che sia una cosa morta e invece è una cosa viva che continua a evolvere, continua a crescere e cambia in funzione di come cambia la società. Cambia perché deve acquisire, a volte arriva un po' in ritardo e a volte arriva prima delle leggi perché nella giurisprudenza è il diritto vivo il diritto che tocca le persone e invece a volte come abbiamo visto in diverse occasioni il Parlamento si blocca per motivi politici e ideologici di altra natura che nulla hanno a che vedere col diritto.

Quindi in questo devo dire che chi ha questa formazione ha un piacere proprio anche della conversazione anche con chi in quel momento è diametralmente dall'altra parte, perché comunque c'è una crescita e per noi discutere e dibattere non è litigare, è soltanto perorare una causa e poi ragionare anche su quello che l'altro ha detto per vedere di praticamente fare poi una sintesi perché spesso e volentieri poi quando andiamo a leggere sentenze delle sezioni unite e del Consiglio di Stato in plenaria , sono soluzioni che fanno sintesi di solito delle diverse tesi che sono state portate avanti .

E in questo ringrazio la Dott.ssa Nerelli perché è donna di una capacità di approfondimento considerevole.

PRESIDENTE

Dott.ssa Nerelli do la parola a lei adesso.

DOTT.SSA NERELLI

Laigueglia potrei parlare ore, 14 anni in questo comune mi hanno visto arrivare che ero ancora una giovane segretaria tutto sommato e sono cresciuta tantissimo. Io devo tantissimo al Comune di Laigueglia perché le cose che abbiamo affrontato in questo comune, la complessità, la versatilità, l'innovatività a volte anche delle cose che ci sono capitate di vedere e di costruire insieme non le ho viste in altre realtà, non ho avuto fortuna di vederle in altre realtà, perché Laigueglia ha vivace, è dinamica, Laigueglia ha delle belle menti.

Quindi ha un tessuto sociale attivo, partecipato e tutto sommato magari voi siete molto critici con voi stessi ma a chi vede anche altre realtà e le vive in una quotidianità diciamo assidua e puntuale vede le differenze, quindi ci si rende conto di come piccole realtà a livello demografico, a livello territoriale in realtà a volte esprimano veramente grande vocazione e grande talentuosità.

E Laigueglia è veramente una perla. Io ho avuto la fortuna di poter permanere qui 14 anni e ripeto il mio arricchimento è stato notevole, c'è una bellissima squadra l'abbiamo creata insieme in 14 anni, si crea tanta squadra il comune te lo formi giorno dopo giorno con gli incontri, con le parole, con le persone, che volente o nolente orienti e quindi porti a lavorare con una certa metodologia, generi un certo clima aziendale prima all'interno della struttura che è la cosa più importante perché mettere le persone in condizioni di lavorare a loro agio, di sentirsi parte di un gruppo di una squadra che interagisce continuamente è importante, perché chi viene a lavorare deve venire a lavorare con l'entusiasmo e se non si crea entusiasmo non si crea valore aggiunto .

Io l'ho percepito questo entusiasmo e sono felice che una di quelle persone che ha fatto parte di quella squadra che è stato il mio vicesegretario e quindi la persona più vicina a me, abbia potuto poi prendere in mano questo comune, questo progetto è stato un progetto veramente che si è completato nel migliore dei modi perché il fatto che lui possa aver preso in mano le redini per me è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Vi ringrazio tutti e abbraccio tramite voi Laigueglia.

PRESIDENTE

Grazie dottoressa. A questo punto possiamo dichiarare chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

Il Presidente prende atto della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno e dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 11,53.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fabio GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 26.01.2023 al giorno 09.02.2023.

Addì, 26.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dal Comune di Laigueglia per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell' "in house providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della *compatibility* dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale adempimento sarà soddisfatto dal Comune di Vado Ligure, maggior azionista della società *de qua*.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA SAT.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle** finalità **istituzionali** della stessa Amministrazione. La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei Comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo **112** recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Più nello specifico, SAT è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT è attualmente configurata come società "in house providing", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale al 31/12/2019 era pari ad Euro 612.616,04, suddiviso in 2.663.548 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna.

Nel corso del 2020 SAT ha provveduto a deliberare un aumento di capitale riservato al Comune di Vado Ligure. A seguito di tale azione, il Comune di Vado Ligure ha provveduto a capitalizzare la Società con la cessione di quote pari al 25% del capitale sociale della Società Ecosavona, proprietaria della discarica del Boscaccio.

Grazie a tale evoluzione SAT è stata scelta quale gestore in house del servizio raccolta rifiuti e igiene urbana nel bacino unico del Savonese, comprendente la maggior parte dei territori dei comuni della Provincia di Savona ad esclusione del capoluogo. La Provincia nel marzo 2021 ha deliberato l'acquisizione di 125.000 quote sociali SAT per entrare nella compagine sociale.

Per effetto dell'aumento di capitale avvenuto mediante conferimento in natura da parte del Comune di Vado Ligure, il patrimonio netto è aumentato di € 5.713.208,00 di cui € 657.018,92 a titolo di aumento capitale sociale.

La società SAT presenta alla data del 31/12/2021 un patrimonio netto pari a € 14.415.495 e un capitale sociale pari a € 1.269.635.

Ai fini della valorizzazione delle azioni e fino a quando non si deciderà di considerare nel valore SAT anche l'utile da bilancio 2021 il prezzo della singola azione rimarrà di 2,28 € di cui 0,23 a titolo di valore nominale ed € 2,05 a titolo di sovrapprezzo legato alla consistenza del patrimonio netto.

Il capitale sociale è suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, ed è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 78,84 %, mentre per la restante parte (il 21,16%) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze, Albenga, Plodio, Alassio, Ceriale, Stella, Murialdo, Toirano, Boissano, Borgio Verezzi, Bardineto, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino, Giustence e Mallare, Arnasco, Provincia di Savona, Loano, Castelvecchio di Rocca Barbena,



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Calizzano, Carcare, Vendone, Magliolo, Piana Cixia, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure, Tovo San Giacomo, Mioglia, Ortovero, Finale Ligure, Villanova d'Albenga come illustrato nella tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. AL 26/10/2022

SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.352.247,00	1.001.016,81	78,84288331190880000
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,14340112373717000
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,71445496428359200
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,20361758154485600
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,18733179810990700
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,10996074021150100
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,16697003995542200
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,09773281605289130
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,57527256495836000
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,95169408378610000
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,04825954067931460
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,28619646705381000
COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,90577215989704600
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,04891169663444050
COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,60686734713102100
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,22997555139786000
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI MURIALDO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI TOIRANO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,07246177279176370
COMUNE DI BARDINETO	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI CASTELBIANCO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI NASINO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI GIUSENICE	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI MALLARE	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI ARNASCO	250	57,50	0,00452886079948523
PROVINCIA DI SAVONA	125.000,00	28.750,00	2,26443039974262000
COMUNE DI LOANO	1.500,00	345,00	0,02717316479691140
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	125,00	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CALIZZANO	750,00	172,50	0,01358658239845570
COMUNE DI CARCARE	500,00	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI VENDONE	250,00	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI MAGLIOLO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI PIANA CIXIA	100,00	23,00	0,00181154431979409
COMUNE BORGHETTO SANTO SPIRITO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI CALICE LIGURE	250,00	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI MIOGLIA	100,00	23,00	0,00181154431979409
COMUNE DI ORTOVERO	500,00	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI FINALE LIGURE	1.500,00	345,00	0,02717316479691140
COMUNE DI VILLANOVA	614,00	141,22	0,01112288212353570



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



D'ALBENGA
TOTALE

5.520.152,00

1.269.634,96

100,0000000000000000

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2021 di SAT (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2021 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2021 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona e dalla Amministrazione Provinciale, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, SAT:

- nel triennio 2019 – 2020 - 2021 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



L'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

La Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:

analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;

controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

La Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):

- Il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- Il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"" ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



La Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO." da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni prese anche in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei Rifiuti;

L'Amministrazione provinciale ha ritenuto che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche al fatto che le tre società pubbliche presenti sul territorio del Bacino di Affidamento Provinciale ovvero Albisola Servizi S.r.l., SAT S.p.A. e Finale Ambiente S.p.A. hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il "trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana" alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati.

Inoltre, per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

La Provincia di Savona con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 14 del 23/03/2021 ha acquisito quote SAT pari a n. 125.000 azioni;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



La Provincia di Savona con nota in data 06/04/2021 acquisita al n. 5917 del protocollo ha invitato i Comuni, che non vi avessero già provveduto, all'acquisto di quote SAT;

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

La Provincia di Savona intende utilizzare il modello in house providing, così come delineato con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii. DELLA forma di gestione cosiddetta "in house providing" QUALE MODALITA' dell'affidamento del servizio DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale";

L'individuazione della società SAT quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, trova il suo preliminare fondamento nel possesso della stessa dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società in house, ed in particolare:

1. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
2. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
3. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale, peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



- A)** assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- B)** lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- C)** esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo alla Provincia di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- D)** oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;

In esito all'istruttoria compiuta dagli uffici, si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni sopraelencati per poter affidare in house in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

A). con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

-----ART. 8-----
Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96
(unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero
5.520.152
(cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquanta due) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre)
ciascuna.-----
Ogni azione è indivisibile e la società non
riconosce che un solo proprietario per ciascuna
azione.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:-----

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;---

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprie tari degli apparati stessi;---

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").-----

B). con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

-----ART. 5-----

la Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:-----

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



separazione dall'attività di erogazione dei servizi;
acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo
di incedibilità, da dare in gestione unitamente al
servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il
servizio stesso;-----

2) in particolare, gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e
riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi,
compreso il trasporto relativo, nonché studio,
allestimento, messa in opera, gestione e
manutenzione di impianti e sistemi da impiegare
per la pulitura, bonifica, disinfestazione e
disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in
genere; al riguardo, potrà:-----

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla
rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla
inocuitizzazione, al recupero energetico ed in
genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R.
18/99, e successive norme di modificazione ed
attuazione) nonché la conseguente ed eventuale
commercializzazione dei prodotti di tale attività,
compresa la relativa consulenza e/o
intermediazione;--

- provvedere allo studio, costruzione,
manutenzione e gestione di impianti, macchinari,
attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto,
lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti so lidi,
urbani ed industriali; al loro eventuale recupero,
riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini
agricoli sia industriali e civili in genere;-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insedia menti produttivi;-----

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;-----

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere e tipologia;-----

7)gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, del le costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.-----

C). con riferimento al controllo analogo, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

-----ART. 29-----

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



nomina di retta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);---

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:----- a)ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.---

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.---

-----Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

-- Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

----- In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica
sino a scadenza dell'originario mandato.-----

Ci si sofferma in particolare sul requisito del controllo analogo, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario;

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata. Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato. SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica.

nel vigente Statuto della società SAT;

nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;

nel sistema dei controlli esercitati dagli Enti Locali soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 smi.

D). con riferimento alla percentuale di fatturato a favore degli Enti Locali soci, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

-----ART. 7-----
La Società, operando come strumento in house



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



providing de ve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei com piti affidati dagli enti pubblici soci.-----

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.-----

----- Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività-----

3.1 . COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di Laigueglia intende acquisire n. 500 azioni attualmente detenute dal Comune di Vado Ligure del valore nominale di € 0,23 al prezzo di € 2,28 di cui 0,23 a titolo di capitale sociale ed € 2.05 a titolo di sovrapprezzo azioni, per un costo complessivo di Euro 1.140,00.

Tale importo può considerarsi congruo, tenuto conto in particolare:

delle dimensioni degli altri Comuni soci in "S.A.T S.p.A.";

dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;

delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio provinciale;

della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;

del costo necessario all'acquisizione;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale il Comune di Laigueglia impegnerà la somma citata con determinazione del responsabile del servizio per l'acquisto delle quote societarie.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT S.p.A., pari ad Euro 1.140,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al bilancio di previsione 2022-2024. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune di Laigueglia intende perseguire nel proprio programma.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata dal Comune sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio provinciale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Dette conclusioni muovono dall'analisi dei dati di bilancio della società.

I suddetti documenti contabili sono scaricabili dal sito della società al seguente indirizzo internet <https://sat.diaphanum.it/item/1301> e comprendono per ogni anno gestionale:

-Fascicolo di bilancio al 31-12 dell'anno comprensivo di nota integrativa

-Relazione sulla gestione

-Relazione del collegio sindacale sul bilancio

-Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

Il Comune di Laigueglia ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT S.p.A., sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;

efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;

economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico, il Comune di Laigueglia ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di Stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Altmark Trans GmbH*.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle società che fanno loro concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di Stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio; corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;

i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di Utile ragionevole.

SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Laigueglia, lì 22/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- Rag. Simonetta Missaglia -

Firmato digitalmente da

SIMONETTA MISSAGLIA

CN = MISSAGLIA SIMONETTA

C = IT

Allegato "C" al numero 43530 di raccolta
-STATUTO SOCIALE
della "S.A.T. S.p.A."
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI
ART. 1-
E' costituita una società per azioni (con partecipazione totalitaria di capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A".
ART. 2-
La Società ha sede in Vado Ligure.
L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agenzie, stabilimenti, uffici e recapiti.
ART. 3-
Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende presso la sede sociale.
ART. 4-
La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.
OGGETTO
ART. 5-
La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;
.....
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzo, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----
- 3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;.....
- 4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;
- 5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;.....
- 6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;.....
- 7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.....

ART. 6-.....

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:-----

- a) effettuare ogni consentita operazione presso le Amministrazioni dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e quanto altro in genere;-----
- b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, attinenti l'oggetto sociale;.....
- c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;.....
- d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finance", partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, anche come "mandataria-capofila", nonchè costituire o partecipare a Consorzi e società consortili nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----
- e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comunque, ritenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 7-.....

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.....

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.....

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste

dalle disposizioni di legge.....
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.....

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantannovemilaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.....

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.....

Ogni azione dà diritto ad un voto.....

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:.....

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;.....

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;.....

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a")......

ART. 9

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando le caratteristiche di esclusiva partecipazione pubblica, di cui al precedente art. 8.....

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.....

ART. 10

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordinarie e/o convertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e di estinzione delle stesse è demandata all'Assemblea.....

ART. 11

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubblici aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel rispetto dell'art. 8 del presente statuto, e comunque con le seguenti modalità.....

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione al

Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera raccomandata o pec, indicandone il prezzo.-----
Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza) nei successivi 60 gg. dovrà rilasciare motivato gradimento, sia per quanto riguarda l'acquirente indicato dal socio alienante sia nel caso dell'esercizio della prelazione di cui appresso, in vista del mantenimento delle condizioni che consentano la prosecuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art. 8 dello statuto e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.-----

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazione, le azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato mediante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni indicate, che deve pervenire al Consiglio di Gestione, ed al socio che intende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Consiglio di Gestione.-----

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in proporzione a quelle già possedute.-----

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed intervenuto l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione delle modalità e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a terzi.-----

----- TITOLO III -----

----- DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA' -----

----- ART.12 -----

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:---

- A) Assemblea;-----
- B) Consiglio di gestione;-----
- C) Consiglio di Sorveglianza.-----

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

----- CAPO I -----

----- ASSEMBLEA -----

----- ART. 13 -----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviarsi (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro sociale. In alternativa la convocazione dei soci potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque acquisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2366 comma 4 c.c.).

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo del quale siano in possesso mediante una serie continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previste dal precedente art.10.

Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazione) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la forma di procura speciale notarile.

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore legale ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, tra i presenti, il proprio Presidente.

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o

causa verificatasi.

L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

ART. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le materie di competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive previste dal presente statuto, quali in particolare:

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);
- l'approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art.25;
- ogni altra competenza riconosciuta dal presente Statuto.

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centotanta - 180 - giorni), qualora le particolari esigenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 lo richiedano.

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni vigenti.

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a modificare lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365 C.C.

ART. 17

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.

ART. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea stessa, ma sempre in forma palese.

Quando il Presidente lo reputerà opportuno si voterà per appello no-

minale.....

CAPO II

-CONSIGLIO DI GESTIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da 3 (tre) membri.....

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato dall'art. 2409 novies, comma 3), per la nomina dei Consiglieri di Gestione, nonché dei Consiglieri di Sorveglianza.....

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che dovrà pervenire presso la sede della società entro il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea in prima convocazione ovvero mediante intervento diretto, o a mezzo di delega, in sede assembleare (le medesime modalità si applicano in caso di presentazione di lista congiunta, come di seguito previsto, con indicazione dei partecipanti alla lista-raggruppamento).....

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il seguente criterio prioritario:.....

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci detentori di quote paritarie, il diritto di nomina spetterà a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti modalità e criteri:.....

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera posta ad est di Savona hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di procedere alla nominadi un Consigliere, indicato di comune accordo fra essi; in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dai soci che, all'interno del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano congiuntamente la quota maggiore di capitale sociale; in difetto ulteriore di accordo, la nomina spetterà a quello che, fra gli stessi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le modalità precedentemente indicate, il numero di Consiglieri previsto, la designazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la

quota maggiore di capitale.....

La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.....

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in merito alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, nonché la possibilità che i soci presentino all'unanimità una lista di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.....

ART. 20.....

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili; rimangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assemblée dei Soci che da essi deve essere tempestivamente all'uopo convocata - successiva alla riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del predetto bilancio, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.....

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).....

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità, si applicano i criteri residuali di cui all'art. 19 del presente Statuto. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il presente Statuto (Art. 18).....

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.....

ART. 21.....

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.....

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio seno, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Amministratore Delegato.....

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.....

ART. 22.....

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere Amministratore e dal Consiglio di Sorveglianza.....

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi almeno 1 (un) giorno libero prima, al domicilio di ciascun Consigliere, quale risulta dall'atto di accettazione della carica.....

ART. 23.....

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui sopra, il voto del Presidente viene computato con valore doppio.

ART. 24

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di gestione è tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario; essi ne sottoscriveranno i Verbali.

ART. 25

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo limitati.

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni legislative vigenti.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento, recante piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida, con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o previsti nel documento di cui sopra.

ART.26

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un compenso, fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, comma 1, lett "a").

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presenza (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabilita, ogni anno, dal Consiglio di Sorveglianza.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART. 27

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

ART. 28

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal consiglio di sorveglianza.

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 novies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.

CAPO III

-CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA-

ART. 29

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.

ART.30

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degrada-

re dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

ART.31

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza:-----

- a) approva il bilancio di esercizio;-----
 - b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni speciali e sui determinati affari;-----
 - c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;-----
 - d) presenta la denuncia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409 c.c.;-----
 - e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;-----
 - f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché l'importo dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica;-----
 - g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25), ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari (artt. 15 e 24), il "controllo analogo";-----
 - h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.-----
- I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei soci.-----
- Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.-----
- Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

TITOLO IV

CONTROLLO CONTABILE

ART.32

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.).-----
Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5C.c.).-----

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

ART. 34

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede alla redazione del bilancio, da redigersi con l'osservanza alle norme di legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea, sulla base di relazione analitica del Consiglio di Sorveglianza, conforme all'art.31 lett.b) del presente Statuto.

ART. 35

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili debba essere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'eventuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4, c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle perdite.

ART. 36

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'intendono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'osservanza delle norme di legge inderogabili.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 38

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con altri Soci, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.


TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: MASSIMO ZUNINO - PIERO ARALDO - AGOSTINO FIRPO
NOTAIO



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 20 gennaio 2021